



COMUNE DI PIANEZZA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di luglio, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 26 luglio 2018, procede all'esame della richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 22 giugno 2021 su "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - approvazione , e

Visto

il D.Lgs. n. 116/2020 emanato per dare attuazione alle direttive U.E. in materia di rifiuti con decorrenza 1 gennaio 2021 comporta notevoli modifiche al regolamento TARI riguardanti:

- la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono, infatti, urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del Codice Ambientale;

- la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono, infatti, speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;

-ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinqies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree

Verbale dell'Organo di Revisione n. 62

industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

- ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;

-il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Le sopracitate novità conducono alla necessità di approvare un nuovo Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Tassa Rifiuti (TARI)

- Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;
- Visto il parere di regolarità contabile favorevole;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera riguardante l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Tassa Rifiuti (TARI).

Letto, confermato e sottoscritto.

I REVISORI DEI CONTI

DOTT. ROBERTO PUNTONI

DOTT. ALESSANDRO BACCHETTA

DOTT.SSA NADIA CURCIO

documento firmato digitalmente